

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

Ai Comuni della Regione Puglia

OGGETTO: L. n. 431/98, art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2020. Determinazione dirigenziale n. 514 del 13/12/2021. Chiarimenti casi di esclusione.

AVVISO N. 01/2022

Con determinazione del Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 514 del 13/12/2021, di riparto tra i Comuni localizzati dei fondi disponibili per l'annualità 2020 finalizzati alla concessione di contributi per il sostegno sui canoni di locazione di cui all'art. 11 della L. n. 431/98 in oggetto, tra i casi di esclusione dal contributo è annoverata, tra l'altro, la fattispecie relativa a coloro i quali "hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020".

Occorre precisare che l'esclusione in parola si applica <u>limitatamente</u> alla succitata **quota destinata all'affitto** del reddito e/o pensione di cittadinanza.

I Comuni dovranno, pertanto, procedere agli accertamenti necessari per individuare l'ammontare della predetta quota percepita nel corso dell'anno 2020, al fine di portare la stessa in diminuzione del contributo da concedere ai soggetti ammessi al beneficio, determinato anche a seguito delle eventuali riduzioni comunali operate in caso di insufficienza dei fondi disponibili rispetto al fabbisogno comunale.

Qualora i controlli effettuati da parte dei Comuni non consentano di accertare l'ammontare della quota destinata all'affitto del R.d.C percepita nel corso dell'anno 2020, la medesima disposizione di cui alla D.D. n. 514/2021 così prosegue: "Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di

www.regione.puglia.it



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

In virtù di quanto appena richiamato, i Comuni ammetteranno al beneficio i richiedenti aventi i requisiti previsti dalla normativa e già beneficiari della quota destinata all'affitto inclusa nel reddito e/o pensione di cittadinanza, determinando il contributo da concedere secondo le consuete e ordinarie modalità stabilite conformemente alle disposizioni vigenti e senza operare alcuna decurtazione della quota destinata all'affitto.

Successivamente all'erogazione dei contributi così determinati, sarà cura dei Comuni trasmettere all'INPS l'elenco dei beneficiari percettori della quota destinata all'affitto per l'anno 2020, al fine di consentire le opportune compensazioni sul reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021 e della determinazione dirigenziale n. 514/2021.

Si coglie l'occasione per segnalare che a causa di un refuso presente nel testo, il periodo riportato a pag. 6 e a pag. 21 della medesima determinazione dirigenziale n. 514/2021 è da intendersi nel modo seguente, come correttamente integrato dal sotto riportato inciso evidenziato in grassetto:

"Sono escluse dal contributo:

[...]

- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2020:
 - [...]
 - hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio.

Alla luce di questo chiarimento, si rappresenta che <u>qualora il soggetto richiedente il</u> <u>beneficio abbia già percepito, con riferimento all'annualità 2020, un contributo integrativo</u> per il pagamento dei canoni di locazione a seguito delle misure di sostegno connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19, come, a titolo di esempio, i

www.regione.puglia.it



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

contributi concessi ai sensi dei bandi pubblici di cui alla lettera a) della D.G.R. n. 1724/2020, in applicazione del D.M. n. 343 del 12/08/2020 (concessione ai soggetti che in possesso di un I.S.E.E. non superiore a 35.000 euro, presentino autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, a seguito della emergenza sanitaria da COVID 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori), l'ammissione al medesimo beneficio è consentita per i soli mesi per i quali non si è percepito alcun contributo.

Esemplificando, ove l'istante abbia già percepito un contributo per il sostegno ai canoni di locazione corrispondente a tre mesi (marzo, aprile e maggio 2020), si potrà essere ammessi alle graduatorie approvate ai sensi della D.D. n. 514 del 13/12/2021 in oggetto, annualità 2020, per i restanti nove mesi non coperti da alcun contributo pubblico avente analoga finalità.

L'IstruttoreGennaro de Pinto

La Dirigente della Sezione Politiche Abitative Ing. Luigia Brizzi

www.regione.puglia.it